Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 | ROMA — Venerdì, 24 luglio | Numero 172.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 32;	semestre L. 17;	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno	» » 36;	» » 19;	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» » 80;	» » 41;	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 }
Altri annunzi . . . . » 0.20 } per ogni linea e spazio di linea

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 420 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato è autorizzata a provvedere gradualmente, su richiesta di Comuni e di altri enti interessati, e alle condizioni e nei limiti stabiliti nei seguenti articoli 2 e 6, all'esecuzione degli impianti appresso indicati:

1° costruzione di linee telefoniche interurbane e impianti di relativi uffici;

2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati da collegare subito;

3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici.

Art. 2.

Le spese necessarie per questi impianti saranno metà a carico dello Stato e per l'altra metà a carico dei Comuni o degli altri interessati che ne chiedono la costruzione.

Il computo delle spese sarà fatto con regolare perizia eseguita dai funzionari dell'Amministrazione dei telefoni, ai quali spetterà la determinazione del tracciato delle linee e delle modalità d'impianto.

La proprietà delle linee degli apparati, dei mobili degli uffici stessi e dei posti telefonici spetterà per intero allo Stato.

Art. 3.

L'Amministrazione potrà subordinare l'esecuzione dell'impianto alla condizione che i Comuni interessati forniscano gratuitamente i locali per gli uffici.

Le tariffe saranno determinate dall'Amministrazione dei telefoni secondo le norme ordinarie vigenti.

La sorveglianza, la manutenzione e l'esercizio delle linee degli uffici e dei posti telefonici sono a totale carico dell'Amministrazione medesima, alla quale appartengono per intero i prodotti dell'esercizio.

Art. 4.

La disposizione del secondo alinea dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul servizio telefonico 3 maggio 1903, n. 196, si applicherà soltanto per i collegamenti che non eccedono i 10 chilometri computati in linea retta dal luogo dove ha sede l'ufficio centrale della rete, e per i collegamenti, sempre nei limiti di 10 chilometri, a posti telefonici pubblici impiantati nei Comuni collegati per estensione di rete urbana all'ufficio centrale della rete stessa.

Per i collegamenti eccedenti i 10 chilometri, ma sempre nel raggio di 25, la quota di concorso a fondò perduto per l'impianto sarà del 50 per cento della spesa totale occorrente, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le reti urbane concesse all'industria privata.

Art. 5.

Le spese per le costruzioni indicate all'art. 1 non potranno superare l'annuo importo di L. 400,000.

Esse saranno imputate ad un capitolo speciale da inscriversi per memoria nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Le quote di concorso dovute dagli enti e dai privati di cui all'art. 2 saranno versate in tesoreria, e imputate ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

Le somme così introitate saranno con decreto del Ministero del tesoro inscritte al capitolo di spesa al comma primo del presente articolo, insieme con le corrispondenti quote di concorso liquidate a carico dello Stato.

Art. 6.

Quando il Governo ritenga necessario stabilire ed esercitare direttamente una rete urbana, in un Comune dove già esiste altra rete accordata all'industria privata, il cui concessionario sia inadempiente ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi telefoniche, 3 maggio 1903, n. 196, si preleveranno le somme occorrenti dalla assegnazione straordinaria prevista all'art. 17 della legge n. 506 del 15 luglio 1907.

Il Governo avrà anche la facoltà di stabilire ed esercitare direttamente una linea interurbana dove già altra ne esiste, quando lo giudichi d'interesse pubblico ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti fatti dal Governo di perfezionare o di ampliare il servizio, oppure si rifiuti di apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

Anche le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dall'assegnazione straordinaria prevista dall'art. 17 della legge 17 luglio 1907, n. 506.

Art. 7.

Il Governo è autorizzato a provvedere con i fondi stanziati dall'art. 17 della legge n. 506 del 15 luglio 1907 alla costruzione delle seguenti linee e reti:

1° alla costruzione della rete telefonica urbana di Girgenti ed alla costruzione della linea telefonica interurbana Roma-Viterbo-Orvieto;

2° alla costruzione di un tratto di 8 chilometri di linea fra Ventimiglia e la frontiera francese per lo stabilimento di una nuova comunicazione telefonica con la Francia;

3° alla costruzione di un tratto di linea fra Udine e la frontiera austriaca, per l'impianto di una prima linea telefonica con l'Austria.

Il Governo inoltre è autorizzato ad eseguire nell'esercizio 1909-910 le due linee telefoniche Bologna-Milano e San Remo-Ventimiglia previste nel quadro numeri 1 e 4 allegato alla legge 22 marzo 1907, n. 111.

Art. 8.

L'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, è abrogato; però per le linee costruite e da costruire con anticipazioni di fondi, già effettuate in base al citato art. 29, l'Amministrazione dei telefoni dello Stato continuerà a tenere la relativa gestione in conto separato da allegarsi al bilancio.

Gli interessati potranno fare le anticipazioni relative ad impianti di linee e reti previste dalla legge 24 marzo 1907, n. 111.

Queste anticipazioni saranno rimborsate senza interessi nel biennio successivo all'esercizio finanziario pel quale è prevista la costruzione.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in un nuovo testo unico le disposizioni degli articoli precedenti e quelle del testo unico 3 maggio 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e dalla legge 15 luglio 1907, n. 506.

Art. 10.

Per l'esercizio 1908-909, con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi, verrà provveduto a introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 427 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tabella dei gradi e dei soldi ed a quella delle pensioni, annesse alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367, sono sostituite rispettivamente quelle *A* e *B* allegate alla presente legge, delle quali fanno parte integrante.

Il ruolo organico del personale della R. guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro, allegato *C*.

Art. 2.

Alle disposizioni della legge d'ordinamento citata nell'articolo precedente sono apportate le modificazioni ed integrazioni risultanti dall'annesso testo, allegato *D*.

Art. 3.

L'applicazione della presente legge avrà luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Il Governo del Re provvederà ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della legge medesima.

Art. 4.

Gli ufficiali che dovranno essere collocati a riposo all'attuazione della presente legge, liquideranno la pensione secondo le disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del R. esercito.

Per quelli che abbiano contratto matrimonio posteriormente alla legge 19 luglio 1906, n. 367, e prima del 1° luglio 1908, il collocamento a riposo sarà ritardato fino al compimento di un biennio dalla data del matrimonio, qualunque sia la loro età.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, udito il parere del Consiglio di Stato, il testo della legge 19 luglio 1906, n. 367, coordinato con le variazioni apportate dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella **A**.

Dei soldi ed altri assegni fissi

Ufficiali.

Comandante generale (1), stipendio annuo L. 9,000 (2).
Colonnelli, id. L. 7,000.
Tenenti colonnelli, id. L. 5,500.
Maggiori, id. L. 4,400.
Capitani, id. L. 3,400.
Tenenti, id. L. 2,400.
Sottotenenti, id. L. 2,000.

Truppa.

Maresciallo maggiore, assegno giornaliero L. 4.90
Maresciallo, id. L. 4.35.
Brigadiere, id. L. 3.70.
Sottobrigadiere, id. L. 3.25.
Appuntato di 1ª classe, id. L. 3.10.
Id. di 2ª classe, id. L. 2.85.
Guardia dopo il terzo anno di servizio, id. L 2.65.
Guardia con tre anni o meno di servizio, id. L. 2.30.
Allievo, id. L. 1.85.

Ai sottufficiali appuntati e guardie sono inoltre accordati i seguenti soprassoldi annui:

dal quindicesimo al ventesimo anno compiuto di servizio L. 182.50;

oltre il ventesimo anno di servizio L. 365.

Per la riduzione o la sospensione dello stipendio agli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in licenza straordinaria, disertori,

(1) Maggior generale o tenente generale.

(2) L. 12,000 se tenente generale.

contumaci, condannati alla carcere od alla reclusione militare o che senza motivo non raggiungono il loro posto o se ne assentano, sono applicabili le disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'esercito.

Il soldo dei militari di truppa del corpo può essere ridotto a due terzi, metà o sospeso.

È ridotto a due terzi a coloro che avendo diritto a pensione sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

È ridotto alla metà:

a) agli individui ammogliati che si curano in famiglia, dopo i primi due mesi di malattia;

b) a coloro che si trovano in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) a coloro che avendo diritto a pensione, sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, quando hanno meno di 25 anni di servizio.

È sospeso:

d) a coloro che sono in attesa di giudizio penale, con diritto però di avere l'intero soldo in caso di assolutoria;

e) ai disertori, contumaci ed ai condannati dai tribunali penali, comuni o militari, durante la espiazione della pena;

f) agli individui in licenza straordinaria non determinata da ragioni di salute.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie L. 2;
per gli appuntati e sottobrigadieri L. 2.20;
pei brigadieri e marescialli L. 2.40.

Il soldo dei militari di truppa che si curano negli stabilimenti del corpo, vien versato alla massa, a cui carico stanno le spese di cura, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:

per gli allievi L. 0.40.
per le guardie L. 0.60.
per gli appuntati e sottobrigadieri L. 0.80.
pei brigadieri e marescialli L. 1.

Il soprassoldo è ridotto o sospeso come il soldo nei casi sopra indicati, ma si corrisponde agli individui che si ricoverano negli ospedali o negli stabilimenti del corpo

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio, le seguenti indennità annue ai sottufficiali, appuntati e guardie:

che prestano servizio ai confini di terra, L. 180;
delle brigate volanti interne, L. 144;
delle brigate volanti di linea di quelle site in località malariche, ed a quelli addetti alla legione allievi ed ai vari comandi del corpo, L. 108;
del ramo mare, L. 20.

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali, appuntati e guardie solo quando prestano effettivo servizio presso i reparti del corpo.

Agli ufficiali ai quali non può essere dato l'alloggio in caserma, è accordata una indennità di L. 25 mensili se celibi o vedovi senza prole o di L. 40 se ammogliati o vedovi con prole.

Agli individui di truppa che non hanno alloggio in caserma o che, essendo ammogliati o vedovi con prole, non fruiscono di alloggio gratuito è concessa una indennità mensile di L. 20.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per trasferimenti, missioni, spese di giro, d'ufficio, di servizi speciali, di carica e di residenza disagiata, saranno determinate con decreto Ministeriale.

Le indennità da concedersi ai militari di truppa per tramutamento, viaggi e servizi non previsti dalla presente legge, per supplemento vitto alle brigate di forza inferiore a quella minima stabilita dal regolamento, e quelle per spese d'ufficio ai comandanti di brigata, saranno determinate con decreto Ministeriale.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie, che vengono assegnati per la prima volta ai reparti di confine che prestano servizio alpestre, si corrisponde una indennità di L. 40 per l'acquisto degl'indumenti speciali richiesti dal servizio.

Ai sottufficiali promossi ufficiali si corrisponde una indennità di L. 300 quale assegno di primo corredo.

Le competenze del personale di truppa in attività di servizio, esclusi i premi di rafferma, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
I ministri segretari di Stato per le finanze e per il tesoro
LACAVA.
CARCANO.

Tabella **B**.

Pensioni degli ufficiali e della truppa

—

Ufficiali.

Agli ufficiali sarà liquidata la pensione in conformità delle disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del R. esercito.

Truppa.

La pensione da liquidarsi alla truppa è stabilita in ragione di un quarto del soldo dopo compiuti quindici anni di servizio, e in ragione di quattro quinti del soldo stesso dopo compiuti trenta anni di servizio, ed aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il minimo ed il massimo sopra indicati.

Il tempo passato nella legione allievi sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie.

Norme comuni.

Sono collocati a riposo d'autorità o riformati gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali, appuntati o guardie che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età, siano inabili a continuare il servizio od a riassumerlo, per infermità debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 63 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà ripartibile fra coloro che siano ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

Per le vedove ed orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione gli ufficiali che non avendo compiuto l'età o gli anni di servizio stabiliti dalla presente legge per liquidare il massimo dell'assegno di riposo e gli individui di truppa che, non avendo compiuto il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età, non provino l'incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
I ministri segretari di Stato per le finanze e per il tesoro
LACAVA.
CARCANO

---

(1) Sono considerati come orfani quelli privi di padre e madre e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

disciplina saranno osservate le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del R. esercito.

« Allorquando però un ufficiale del corpo dev'essere giudicato da un Consiglio di disciplina, almeno quattro membri del Consiglio, sempre che sia possibile, devono appartenere alla R. guardia di finanza.

« Al ministro delle finanze ed al comandante generale del corpo, sono conferite le stesse attribuzioni e facoltà dalla legge stabilite rispettivamente pel ministro della guerra e pei comandanti di corpo d'armata ».

« Art. 36-*ter*. — Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare ad indossare la divisa del corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento ».

« Art. 36-*quater*. — Il Governo è autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali, appuntati o guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

« Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

« È parimente in facoltà del Governo di destinare temporaneamente presso i vari comandi della guardia di finanza ufficiali e graduati del R. esercito o della R. armata, per speciali servizi militari o d'indole tecnica e pel servizio sanitario del corpo, osservate le norme che saranno stabilite col regolamento.

« Gli ufficiali e graduati anzidetti s'intendono in tal caso rivestiti di tutte le facoltà e prerogative attribuite ai pari grado della R. guardia di finanza, e gli assegni speciali che si dovranno ad essi corrispondere, saranno stabiliti con decreto Reale, di concerto fra i ministri della guerra o della marina e delle finanze ».

Art. 40.

È sostituito dal seguente:

« Il frutto della rendita intestata alla massa, come all'articolo precedente, sarà erogato colle norme che verranno stabilite dal regolamento.

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

b) in sussidi straordinari ad ufficiali e individui di truppa in caso di eccezionale bisogno ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

c) in doti alle figlie di sottufficiali, appuntati e guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni continuative a individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premio straordinario ad individui del corpo, che più si distinguono, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri ».

Art. 41.

È sostituito come appresso:

« L'Amministrazione del fondo di massa della R. guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del corpo, o in sua vece dal comandante in secondo, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione amministrativo del Ministero delle finanze di un comandante di legione, di un comandante di Circolo e di un comandante di tenenza della guardia di finanza ».

Art. 44.

È sostituito dal seguente:

« I capitani che conseguirono tale grado per effetto degli esami di concorso ai precedenti posti di sotto ispettori, conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori a misura che vi saranno posti disponibili ».

Art. 8 e 37.

Alle parole « guardie scelte » è sostituito « appuntati ».

Art. 11, 12 e 13.

Alla locuzione « i sottufficiali e le guardie » si sostituisce « i sottufficiali, gli appuntati e le guardie ».

Art. 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 45.

Sono soppressi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

I ministri segretari di Stato per le finanze e per il tesoro

LACAVA.

CARCANO

Il numero 433 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le somme dovute dallo Stato per effetto della ritardata applicazione del nuovo catasto, in confronto alle epoche fissate dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23, saranno devolute a favore delle rispettive Provincie.

Saranno pagate alla provincia di Cuneo L. 1,058,365.25, a quella di Napoli L. 2,800,000 subito dopo l'approvazione della presente legge e le somme residue che, in definitiva, risulteranno dovute dallo Stato alle anzidette Provincie, saranno ripartite per ciascuna in tante rate annuali non maggiori di L. 1,500,000 che verranno corrisposte a principiare dal 1909.

Le rate annuali di L. 1,500,000 saranno versate alla Cassa depositi e prestiti. Ciascuna delle tre Provincie preleverà annualmente da quelle somme la sovrimposta provinciale dell'anno sui terreni, togliendo o diminuendo la sovrimposta stessa per quei soli Comuni che hanno in eccedenza pagata la imposta fondiaria dal 1° luglio 1902 per la provincia di Napoli, dal 1° luglio 1903 per quella di Torino e dal 1° luglio 1904 per quella di Cuneo; e ciò in proporzione dell'eccedenza e fino ad esaurimento delle rate depositate e dei relativi interessi dovuti alla Cassa di depositi e prestiti sui depositi volontari.

Restano ferme per la provincia di Pavia le disposizioni della legge 9 giugno 1907, n. 355, e per la Basilicata quelle della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Art. 2.

La provincia di Massa è autorizzata a sovrimporre sui terreni per l'anno 1908 una somma eguale alla metà del rimborso in L. 310,244.72 fattole dallo Stato,

in esecuzione delle leggi 23 gennaio 1897, n. 23, e 7 luglio 1901, n. 321.

La somma che sarà in tal modo introitata nonchè quella che rappresenta il residuo debito dello Stato in L. 36,265.30 e che sarà dal medesimo pagata alla Provincia, resterà devoluta a favore della medesima.

Art. 3.

Il pagamento verrà imputato al conto dei residui passivi del capitolo 265 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 e corrispondenti degli esercizi finanziari futuri.

(Reimposizione d'imposta sui terreni, per ritardata attuazione del nuovo catasto – art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato con gli articoli 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23, 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 4 della legge 9 giugno 1907, n. 335, e articoli 1 e 2 della presente).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Il numero 434 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Ferma rimanendo la prima parte dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 383, la esenzione da imposta concessa dalla seconda parte dell'articolo stesso, si applica alle case abitate da contadini che ritraggono sostentamento abituale per sè e per la loro famiglia dalla manuale coltivazione dei terreni altrui, senza possedere in proprio o a nome di alcuno dei componenti la famiglia a loro carico, nè terreni, nè redditi mobiliari.

Art. 2.

La qualità di contadino si prova mediante attestazione della Commissione comunale presieduta dal pretore del mandamento, istituita coll'art. 27 della ricordata legge del 15 luglio 1906.

Art. 3.

Saranno considerati come rurali, agli effetti del secondo capoverso dell'art. 2 della legge predetta ed esenti dall'imposta fondiaria le case di proprietà dei contadini che provino tale loro qualità ai sensi dell'articolo precedente, quando :

il reddito lordo accertato non superi la somma di L. 25 ; la proprietà sia limitata ad una sola casa regolarmente intestata in catasto al nome del contadino ; e la medesima serva di abitazione del contadino e delle persone di sua famiglia completamente a suo carico, od a custodia degli attrezzi rurali indispensabili o degli animali inservienti al suo mestiere non che alla conservazione dei prodotti di sua proprietà.

Art. 4.

Per la risoluzione delle questioni a cui potesse dar luogo l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, avranno competenza le Commissioni istituite per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto a cominciare dal 1° gennaio 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Il numero 435 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a corrispondere alla Società delle strade ferrate meridionali l'indennità da determinarsi a norma dell'art. 25 del capitolato annesso alla convenzione approvata con R. decreto 26 maggio 1904, n. 447, per il riscatto della linea Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò, approvato con legge 15 luglio 1906, n. 324.

Dall'indennità stessa sarà prelevata la somma di L. 1,044,000 a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la fornitura di materiale rotabile e d'esercizio per la linea stessa, giusta la convenzione 10 dicembre 1907 stipulata fra il Governo e la detta Società.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per la provvista dei fondi necessari per la spesa di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 436 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria l'annessa Convenzione stipulata in data 13 giugno 1907 tra il Governo da una parte e le Società per la ferrovia Mortara-Vigevano e per la ferrovia Vigevano-Milano dall'altra, in ordine al riscatto della linea ferrata da Vigevano a Mortara.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per la provvista dei fondi necessari al pagamento del corrispettivo di riscatto e delle somme eventualmente risultanti dal conto di conguaglio di cui all'art. 5 dell'annessa Convenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Allegato I.

N. 39 di repertorio.

Convenzione fra lo Stato e la Società concessionaria della ferrovia Mortara-Vigevano, per il riscatto della detta linea.

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno millenovecentosette, addì tredici del mese di giugno, in Roma, ed in una sala del Ministero dei lavori pubblici, avanti di me avv. cav. Ettore Giusti, segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori Luigi Cappelletti del fu Achille, nato in Roma, e Vito Ruggeri del fu Angelo, nato in Roma, domiciliati entrambi in questa capitale, testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti, si sono costituite le Loro Eccellenze il prof. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, il prof. dottor Giuseppe Fasce, sottosegretario di Stato pel tesoro, in assenza del ministro, giusta delega qui allegata sotto il n. I, rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

il sig. Ferrari-Trecate avv. cav. Pietro fu Luigi, rappresentante la Società anonima concessionaria della ferrovia Mortara-Vigevano, come da delegazione conferitagli alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione di detta Società in data 28 aprile 1907, qui allegata sotto il n. II;

ed il signor conte Ascanio avv. Barbavara fu Luigi, come rappresentante della Società per la ferrovia Vigevano-Milano, come da delegazione conferitagli alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione di detta Società in data 27 aprile 1907, qui allegata sotto il n. III.

Premesso:

che con legge 11 luglio 1852, n. 1406, del Regno di Sardegna venne accordata alla Società anonima per le strade ferrate da Mortara a Vigevano (costituita con atto 11 marzo 1852, rogito Dondona, ed approvata con R. decreto 16 aprile successivo) la concessione per la costruzione di un tronco di strada ferrata che, partendo dalla città di Mortara, mettesse a quella di Vigevano, sotto la esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato 23 maggio 1852 annesso alla legge medesima;

che l'esercizio di detta strada ferrata, aperta nel 24 agosto 1854 fu assunto prima dallo Stato a termini dell'art. 17 del suddetto capitolato, fu passato poi alla Società della ferrovia Vigevano-Milano, ceduto in seguito alla Società dell'Alta Italia, e quindi alla Società per le strade ferrate rete Mediterranea e quindi tornato allo Stato;

che con l'art. 32 di detto capitolato fu stabilito « dopo il periodo di 30 anni potrà il Governo riscattare la concessione della strada ferrata pagandone il prezzo »;

che nello stesso art. 32 venivano stabilite le norme secondo le quali sarebbesi dovuto determinare il prezzo di riscatto;

che il termine di 30 anni di cui nel predetto articolo venne a compiersi fino dal 24 agosto 1884, dalla quale epoca spetta al Governo la facoltà di riscattare, in ogni tempo, la strada ferrata;

che, pertanto, con formale atto di diffida 30 dicembre 1901, fu dichiarato alla Società di voler riscattare, a sensi del patto e della legge, la concessione della detta strada ferrata, offrendosi di pagarne il dovuto prezzo;

che, essendosi fissata al 1° gennaio 1903 la data dell'effettuazione del riscatto, il quinquennio di base per la determinazione del prezzo di riscatto viene formato dagli anni 1898-1902:

che, sulle risultanze degli utili netti ottenuti dalla Società nel detto quinquennio, si è determinato in L. 200,411.58 l'utile medio netto dei tre anni migliori;

che, essendo stata la legge di approvazione della convenzione pubblicata nella *Gazzetta Piemontese* il 28 e 29 luglio 1852, la concessione (fatta per 80 anni) si estinguerebbe il 29 luglio 1932; onde la capitalizzazione dell'annualità deve farsi per anni 29, mesi 6 e giorni 29, periodo di tempo intercedente tra il 1° gennaio 1903 e il momento dello spirare della concessione;

che, pertanto, con tale criterio, si è proceduto alla capitalizzazione della suddetta annualità di riscatto di L. 200,411.58, in ragione del 100 di capitale per 5 di rendita, risultandone il prezzo di riscatto nella somma capitale di L. 3,061,402.30;

che nel periodo intermedio fra il 1° gennaio 1903 (epoca in cui avrebbe dovuto essere pagato il suddetto capitale) e il giorno in cui il pagamento avrà luogo, la concessionaria ha continuato e continuerà a percepire le proprie quote di prodotto, a senso degli articoli 22 e 29 del capitolato: onde interessa allo Stato eseguire un conguaglio tra le dette quote di prodotto e gli interessi maturati per il non ancora eseguito pagamento del corrispettivo di riscatto.

Tutto ciò premesso, si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Valendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 32 del capitolato

23 maggio 1852, annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406, il Governo riscatta dalla Società anonima della strada ferrata Mortara-Vigevano la concessione di questa ferrovia a datare dal 1° gennaio 1903, restando da tale data di pieno diritto sciolta e risoluta la concessione accordata con la detta legge 11 luglio 1852.

Art. 2.

In corrispettivo del riscatto di cui all'articolo precedente il R. Governo pagherà alla Società la somma capitale di lire tre milioni sessantunmila quattrocentodue e centesimi trenta, risultante dalla capitalizzazione al cento per cinque dell'annualità di riscatto, a senso dell'art. 32 del capitolato.

Art. 3.

Mediante il corrispettivo sopra convenuto, la Società anonima della ferrovia Mortara-Vigevano s'intenderà pienamente soddisfatta di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa potesse competerle verso il Governo in dipendenza del suddetto capitolato di concessione, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente Convenzione.

La Società medesima si rende garante verso il Governo di ogni danno o molestia per parte di terzi relativamente a lavori e provviste di ogni genere da essa eseguiti per la costruzione della linea.

Art. 4.

Emanata la legge di approvazione della presente Convenzione, per questo solo fatto il Governo entrerà in piena ed assoluta proprietà della ferrovia riscattata, della quale è già in possesso dal 1° gennaio 1903; e la Società della ferrovia Mortara-Vigevano, garentendo la proprietà dei terreni da essa acquistati per la costruzione della linea, consegnerà al Governo, entro tre mesi dalla data d'approvazione, i documenti comprovanti che quei terreni sono liberi da ogni vincolo o peso, salvo i pesi pubblici. Il Governo dal canto suo provvederà, entro il termine di un anno dalla stessa data, per le occorrenti volture catastali relative al passaggio dei beni della Società allo Stato.

Art. 5.

Parimenti, entro tre mesi dalla data di approvazione della Convenzione, dovrà essere regolato con la Società il conto di *dare* ed *avere* per gli esercizi dal 1903 in poi, coi seguenti criteri di conguaglio:

a) saranno calcolati a credito della Società gli interessi annuali nella misura infraindicata sul capitale di riscatto, le somme pagate durante l'anno per imposte terreni e fabbricati e quelle annualmente versate per la partecipazione dello Stato agli utili netti, tutto con valuta al 31 dicembre di ciascun anno;

b) saranno viceversa calcolate a debito della Società le quote incassate sui prodotti lordi di esercizio della linea con valuta al 31 dicembre di ciascun anno.

Gli interessi a credito della Società sulle somme di cui alla lettera *a)* e quelli a debito di essa sulle altre somme di cui alla lettera *b)* saranno computati al saggio del 6 per cento dal 1° gennaio 1903 al 13 luglio 1905 (epoca in cui fu mutata la ragione dell'interesse legale commerciale) e del 5 per cento dal 14 luglio 1905 in poi.

Art. 6.

La somma capitale fissata in corrispettivo del riscatto sarà poi ripartita tra la Società Mortara-Vigevano e quella Vigevano-Milano, giusta le Convenzioni fra di esse intervenute restando in tal modo, nei riguardi di detto riparto, liberato lo Stato da qualsiasi responsabilità verso la Società della Vigevano-Milano, la quale nulla potrà mai pretendere dallo Stato per la quota di partecipazione ad essa spettante sui prodotti della Mortara-Vigevano.

Art. 7.

La presente Convenzione non sarà valida nè definitiva se non dopo che sarà stata approvata dall'assemblea generale degli azionisti della Società Vigevano-Milano nei rispettivi riguardi e sanzionata per legge.

Art. 8.

La presente convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.
Il sottosegretario di Stato per il tesoro
G. FASCE.
Ferrari-Trecate Pietro.
Avv. Ascanio Barbavara.
Luigi Cappelletti, teste.
Vito Ruggeri, teste.

Il segretario ai contratti
Ettore Giusti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 423 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza, con cui l'Amministrazione comunale di Ingria ha chiesto che sia istituito in quel Comune un posto di notaro;

Visti i pareri emessi al riguardo dal Consiglio provinciale di Torino e dal Consiglio notarile d'Ivrea;

Visto l'art. 4, alinea, della legge notarile, testo unico del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª), e la tabella che determina il numero e la residenza dei notari del Regno, approvata col R. decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È istituito un posto di notaro nel comune di Ingria, distretto notarile di Ivrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 425 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 38 e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visto l'art. 1 della legge 7 luglio 1907, n. 489;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni risultanti dall'unito prospetto, vistato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, agli articoli 7, 58, 70, 117 e 120-*bis* della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), allegato *D* e successive varianti, nonchè alle condizioni di applicazione delle tariffe speciali a P. V. accelerata n. 50, 51 e 54, della tariffa speciale temporanea a P. V. accelerata per l'uva fresca e l'uva pigiata con mosto, della tariffa locale a P. V. accelerata n. 502, di cui all'allegato *E* alla legge stessa e successive varianti e delle tariffe eccezionali a P. V. accelerata n. 901 e 903 di cui la legge 16 giugno 1907, n. 385.

Tali modificazioni entreranno in vigore, in via di esperimento per un anno, dal 1° agosto 1908.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
F. COCCO-ORTU.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Modificazioni da apportarsi alle « Tariffe e condizioni pei trasporti » per effetto della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo festivo.

Art. 7.

Questo articolo viene modificato come segue:

Orari di servizio - Avvisi.

« L'orario per la distribuzione dei biglietti, per la spedizione e la riconsegna dei bagagli e dei cani, è regolato su quello dei convogli.

« L'orario per il ricevimento e per la riconsegna delle spedizioni a G. V., a P. V. accelerata ed a P. V. è regolato per ciascuna stazione secondo la sua importanza.

« Nei giorni di domenica le operazioni di ricevimento e di riconsegna delle spedizioni a G. V. ed a P. V. accelerata sono limitate a mezzogiorno. È fatta eccezione per l'accettazione e la riconsegna delle seguenti categorie di trasporti: Merci contrassegnate da asterisco nella nomenclatura della tariffa speciale n. 3 G. V., giornali, feretri, ceneri mortuarie, cavalli in vagoni-scuderia, bestiame (compreso le bestie feroci) ed altri animali vivi, sieri curativi, ossigeno, addobbi funebri, fiori freschi ed artificiali, carro mortuario, candele, torce di cera per funerali, bozzoli vivi, seme bachi, foglie di gelso, ghiaccio, neve, uva fresca, uova e formaggi freschi, e merci per le quali sia stato applicato un acceleramento del trasporto.

« Le operazioni di ricevimento e di riconsegna delle spedizioni a P. V. sono nella domenica completamente sospese. È fatta eccezione, per la sola riconsegna fino a mezzogiorno, delle merci esplosive di cui alla categoria 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 9.

« Negli altri giorni festivi di cui all'allegato 2 gli uffici della grande velocità e della piccola velocità accelerata, rimangono aperti come nei giorni feriali; quelli della piccola velocità si chiudono a mezzogiorno.

« È in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di far cessare temporaneamente, mediante preavviso, la limitazione e la sospensione nelle domeniche in quelle stazioni in cui ciò fosse richiesto da speciali esigenze di traffico o di servizio.

« L'Amministrazione ferroviaria è in obbligo di pubblicare e di tenere esposti nelle stazioni gli orari, le tariffe, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico ».

Art. 58.

Dopo il capoverso sub *b*), aggiungere:

« I termini di resa di cui sopra sono aumentati di ore 24, in dipendenza dell'applicazione della legge sul riposo festivo n. 489 del 7 luglio 1907.

« Tale aumento però non si applica alle merci che a norma dell'art. 7 possono essere riconsegnate nelle ore pomeridiane ».

Art. 70.

In fine di questo articolo, dopo il capoverso sub *d*), aggiungere:

« *e*) di ore 24 in dipendenza dell'applicazione della legge sul riposo festivo n. 489 del 7 luglio 1907 ».

Art. 117

Dopo sub *b*) punto 2°, terzo alinea, aggiungere:

« Per le spedizioni a G. V. ed a P. V. A. che dovrebbero essere ritirate nel pomeriggio della domenica, il termine di ritiro è prorogato di 24 ore.

« Tale prolungamento non riguarda le merci che a norma dell'art. 7 possono essere riconsegnate anche nelle ore pomeridiane della domenica.

« Per le spedizioni a P. V. che dovrebbero essere ritirate nella domenica, il termine utile di ritiro è prorogato di 24 ore.

In fine all'articolo aggiungere:

« Agli effetti dell'applicazione delle tasse di sosta non si tien conto delle domeniche che cadono nel periodo di giacenza delle spedizioni.

« Tale condono però non è esteso alle merci a G. V. ed a P. V. accelerata che, a norma dell'art. 7, possono essere riconsegnate anche nelle ore pomeridiane della domenica, nè agli esplosivi a P. V., nominati nell'articolo medesimo, che possono essere ritirati nelle ore antimeridiane della domenica.

Art. 120-*bis*.

Il secondo ed il terzo capoverso delle disposizioni comuni sono così sostituiti:

« Per le spedizioni a G. V., la presa a domicilio ed il ricevimento da parte delle agenzie di città e la consegna a domicilio non si effettuano, dopo le ore 12, dei giorni festivi (allegato 2°).

« Per le spedizioni a P. V. ed P. V. accelerata la presa a domicilio ed il ricevimento da parte delle agenzie di città e la consegna a domicilio non si effettuano nei giorni festivi, e perciò..... (segue l'articolo) ».

Dopo il primo capoverso delle condizioni 6ª, 3ª, 6ª rispettivamente delle tariffe speciali a P. V. accelerata n. 50, e temporanea

P. V. accelerata per l'uva fresca e l'uva pigiata con mosto, e della tariffa eccezionale 901 P. V. accelerata, aggiungere:

« Quando la riconsegna dovesse eseguirsi nelle ore pomeridiane della domenica, ai termini di resa di cui sopra dovranno aggiungersi 24 ore, fatta eccezione per le merci che a norma dell'art. 7 possono essere riconsegnate anche nelle ore pomeridiane ».

Dopo il primo capoverso delle condizioni 3ª, 3ª, 4ª, 4ª rispettivamente delle tariffe speciali P. V. accelerata n. 51 e 54, della tariffa locale P. V. accelerata n. 502 e della tariffa eccezionale n. 903 P. V. accelerata, aggiungere: « quando la riconsegna dovesse eseguirsi nelle ore pomeridiane della domenica, ai termini di resa di cui sopra dovranno aggiungersi 24 ore ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro dal tesoro
CARCANO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero 426 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 13 novembre 1902, n. CCCCXIV (parte supplementare);

Vista la deliberazione della Camera di commercio di Savona, in data 26 maggio 1908;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei componenti la Camera di commercio di Savona è aumentato da quindici a diciassette.

Art. 2.

Il R. decreto 13 novembre 1902, n. CCCCXIV (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 428 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti coi quali si stabiliscono gli organici per l'anno scolastico 1907-908 di alcune scuole medie convertite in governative dal 1° ottobre 1907;

Visto che nel procedere alle nomine del personale insegnante già appartenente alle scuole pareggiate in conformità del disposto dell'art. 3 della legge 13 giugno 1907, n. 342, ad alcuni insegnanti si dovette provvedere con semplici incarichi e perciò le cattedre possono essere soppresse, mentre altre per le quali si riconobbe il diritto dell'insegnante all'assunzione in ruolo, debbono essere istituite;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1907, negli organici delle scuole medie sono soppressi tre posti di professore ordinario o straordinario del 3° ordine di ruoli, gruppo *A*, già assegnati per l'insegnamento della computisteria nelle scuole tecniche di Ferentino e di Todi e delle scienze naturali nella scuola tecnica di Todi, ed un posto del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento della lingua francese nel R. ginnasio di Francavilla Fontana.

Art. 2.

Dal 1° ottobre 1907, è invece aumentato un posto di professore ordinario o straordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento della lingua francese nelle scuole tecniche.

Tale posto è assegnato al corso *B* della R. scuola tecnica di Piacenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVÀ.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 429 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142;

Visto il Nostro decreto 29 settembre 1907, col quale si approvavano gli organici delle scuole medie per l'anno scolastico 1907-908;

Considerato che per dimenticanza al ginnasio di Novara fu assegnata una sola cattedra di materie letterarie nel ginnasio inferiore derivante da quelle che avevano carattere di stabilità biennale sebbene esistenti in sedi diverse, mentre tali cattedre dovevano essere due, poichè al ginnasio di Novara, dal 1° ottobre 1907 erano effettivamente assegnati cinque insegnanti di ruolo e

nel precedente anno le classi prima e seconda erano divise avendo 42 alunni ciascuna;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° ottobre 1907 ai posti di professori ordinari e straordinari per l'anno scolastico 1907-908 istituiti in conformità del disposto del n. 3 dell'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142 è aggiunto un posto di professore ordinario o straordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi inferiori dei ginnasi;

Tale posto è assegnato al ginnasio di Novara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **430** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* ***del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 aprile 1906, n 142;

Visto l'art. 6 del regolamento approvato con Nostro decreto 28 agosto 1906, n. 512;

Considerato che per trasferimenti fatti di alcuni capi d'Istituto è necessario apportare negli organici per l'anno scolastico 1907-908 le necessarie variazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli organici delle scuole medie per l'anno scolastico 1907-908 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dal 1° gennaio 1908:

Nel liceo di Lucera è soppresso il posto di capo di Istituto ed è ripristinata la cattedra di lettere greche e latine.

Nel liceo di Potenza è istituito il posto di capo di Istituto effettivo ed è soppressa la cattedra di lettere latine e greche.

Dal 16 gennaio 1908:

Nella scuola normale maschile di Sacile è soppresso il posto di capo d'Istituto ed è ripristinata la cattedra di matematica e scienze.

Nella scuola normale complementare di Campobasso è soppresso il posto di capo d'Istituto ed è ristabilita la cattedra di scienze.

Dal 1° gennaio 1908:

Nella scuola normale-complementare di Salerno è ristabilita la cattedra di pedagogia ed è soppressa la cattedra di scienze.

Dal 1° febbraio 1908:

Nell'Istituto tecnico di Mantova è istituito il posto di capo d'Istituto ed è soppressa la cattedra di chimica.

Nell'Istituto tecnico di Reggio di Calabria è soppresso il posto di capo d'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **432** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 marzo 1908, n. 105;

Udito il parere del Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per l'applicazione della legge sull'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 22 marzo 1908, n. 105 - testo approvato dal Comitato permanente del lavoro - 7 aprile 1908.

Art. 1.

Le domande presentate dagli interessati per ottenere le concessioni previste dagli articoli 2 e 4 della legge debbono indicare le condizioni speciali che giustificano la richiesta. Esse rimangono affisse per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e durante questo tempo gl'interessati hanno facoltà di presentare al sindaco le osservazioni e le proposte che stimano opportune.

Di tutte le osservazioni e proposte presentate, il Consiglio deve tener conto nel deliberare, anche in riguardo al numero relativo di padroni ed operai che hanno manifestato il loro parere.

Art. 2.

L'ufficiale sanitario del Comune per assicurarsi della necessità del rinfresco dei lieviti o del riscaldamento dei forni deve compiere gli esperimenti necessari, e può anche chiedere schiarimenti tecnici a padroni ed operai, quando lo creda opportuno. I risultati delle indagini compiute vengono esposti in una relazione da presentarsi al Consiglio comunale.

Art. 3.

Le deliberazioni del Consiglio comunale debbono essere motivate. Esse rimangono affisse all'albo pretorio del Comune per 15 giorni, entro il quale termine gl'interessati, individualmente e collettivamente e le associazioni che li rappresentano possono avanzare ricorso contro di esse. Il sindaco del Comune cura l'invio dei ricorsi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato ed in pari tempo ne dia pubblica notizia agli effetti della sospensione prevista all'art. 3 della legge.

Art. 4.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio decide sui ricorsi con decreto motivato, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

Le decisioni prese saranno comunicate al sindaco del Comune.

Art. 5.

L'ufficiale sanitario per quanto riguarda l'applicazione delle deliberazioni concedenti l'anticipazione di lavoro per il riscaldamento dei forni, determina la durata di essa ed il numero di operai necessario in rapporto al vario numero di bocche di forno, del quale può essere provvisto ogni singolo panificio, dandone comunicazione per iscritto ai rispettivi proprietari.

Art. 6.

Per la concessione prevista nell'art. 5 devono osservarsi le norme e la procedura stabilita negli articoli 1 e 3 del presente regolamento.

Art. 7.

Le domande di cui nel capoverso dell'art. 5 della legge sono trasmesse per mezzo del sindaco del Comune, il quale deve curarne l'affissione nell'albo pretorio per 15 giorni. Le osservazioni ed i voti degli interessati sono presentati entro il detto termine al sindaco che deve inviarli insieme all'istanza od altrimenti certificare che non furono presentate osservazioni o reclami.

Il ministro decide con decreto motivato, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

La decisione stessa è trasmessa al sindaco del Comune.

Art. 8.

Le decisioni ed i provvedimenti dei Consigli comunali, quelli dell'ufficiale sanitario in rapporto all'art. 5, e quelli del ministro di agricoltura, industria e commercio devono essere comunicati a cura del sindaco, alle persone preposte alla vigilanza per l'esecuzione della legge ed affisse per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

Art. 9.

In caso di urgenza i periodi di affissione di cui agli articoli 1, 3, 6 e 7 del presente regolamento sono ridotti ad un terzo.

Art. 10.

Gli ispettori ed agenti hanno facoltà di entrare in tutte le aziende sottoposte alla legge del 27 febbraio 1908, di visitarle in ogni loro parte, d'interrogare i capi o esercenti e le persone impiegate nell'azienda.

Art. 11.

Gli agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale in cui debbono indicare: la natura del fatto colle circostanze specialmente di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali si è contravvenuto; le informazioni raccolte e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione, particolarmente per quanto riguarda il numero delle persone trovate indebitamente occupate.

Il proprietario, o chi lo rappresenta e gli operai trovati indebitamente al lavoro hanno diritto di far inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederanno di loro interesse.

Il verbale di contravvezione dev'essere rimesso all'autorità giudiziaria competente entro due giorni dalla sua data, comunicandone copia al sindaco del Comune.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Chieti, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di San Salvo;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di San Salvo è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal prefetto di Chieti.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20,794 col quale venne indetto un concorso per esame a n. 150 posti di volontario nell'Amministrazione esterna delle imposte dirette e delle privative;

Ritenuto che per sopravvenute esigenze nei servizi dipendenti dalle Amministrazioni anzicennate e per nuovi bisogni di personale nel frattempo sorti nell'Amministrazione delle gabelle, il numero dei posti di volontario messi a concorso è divenuto insufficiente, tanto che, a breve scadenza sarebbe necessario bandire un nuovo concorso pel reclutamento di altri volontari;

Visto l'art. 62 del regolamento per il personale degli uffici

finanziari e per l'ordinamento degli uffici direttivi, approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512, e ritenuto che, comune essendo il programma di esame per tutti i concorsi ai posti di volontario amministrativo in tutti gli uffici finanziari esecutivi, nulla vieta che una parte dei vincitori del concorso possano essere assegnati all'Amministrazione delle gabelle;

Ritenuto inoltre la necessità, non solo di assicurare effettivamente all'Amministrazione finanziaria i funzionari richiesti anche se, per effetto di possibili rinunzie, venisse a mancare qualcuno dei primi graduati; ma di avere a disposizione una scorta di volontari, in vista delle vacanze che si sono verificate e si verificheranno nel personale delle imposte, delle privative e delle gabelle;

Determina:

Il numero dei posti di volontario nell'Amministrazione esterna delle imposte dirette e delle privative, messi a concorso col decreto Ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20,791, è portato da centocinquanta a duecentodieci.

Roma, addì 13 giugno 1908.

Il ministro
LACAVA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

Rogier cav Francesco, tenente generale comandante XI corpo di armata — Mangiagalli cav. Antonio, id. ispettore generale artiglieria, collocati in disponibilità dal 16 luglio 1908.

Mazzitelli cav. Achille, id. a disposizione per ispezioni, nominato comandante XI corpo d'armata, a datare dal 16 luglio 1908

Rossi cav. Aldo, maggiore generale ispettore costruzioni artiglieria, esonerato da tale carica e nominato ispettore artiglieria da costa e da fortezza, a datare dal 16 id.

Amaretti cav. Carlo, id. ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza, id. id. è collocato a disposizione per ispezioni, a datare dal 16 id.

Bonazzi cav. Lorenzo, id. comandante genio Verona, id. da tale comando e nominato ispettore costruzioni genio, a datare dal 16 id.

Recli cav. Giorgio, id. comandante artiglieria campagna Firenze, id. id. e nominato direttore generale artiglieria e genio Ministero guerra, a datare dal 16 id.

Ghirardini cav. Augusto, id. direttore superiore esperienze artiglieria, id. da tale carica e nominato ispettore costruzioni artiglieria, a datare dal 16 id.

Vitelli cav. Raffaele, colonnello comandante 1° artiglieria fortezza, promosso maggiore generale e nominato direttore superiore artiglieria, a datare dal 16 id.

Stilo cav. Raffaele, id. id. 4 id. campagna, id. id. id. comandante artiglieria campagna Firenze, a datare dal 16 id.

Mirandoli cav. Pietro, id. id. 3 genio, id. id. id. comandante genio Verona, dal 16 id.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 30 aprile 1908:

De Bois cav. Arturo, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

Bonati Vittorio, capitano in aspettativa speciale — Giordano Giovanni, id. id., collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 4 giugno 1908.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Tenenti colonnelli promossi colonnelli e nominati comandanti del reggimento per ciascuno indicato:

Ballanti cav. Candido, 60 fanteria.
Barbarito cav. Salvatore, 7 bersaglieri.
Gatti cav. Antonio, 55 fanteria.
Bartoli cav. Vincenzo, 68 id.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Biggi cav. Emilio — Gandini cav. Umberto — Alliana cav. Ernesto — De Maria cav. Federico — Giuffrida cav. Agostino — Mosella cav. Francesco — Donati cav. Luigi — Trallori cav. Vittorio — Giberti cav. Celso — Pucci cav. Giulio — Aveta cav. Eugenio — Tedeschi cav. Riccardo.

Capitani promossi maggiori:

Mattioli cav. Ulisse — Parziale cav. Filippo — Ripandelli cav. Decio — Franco Ugo — Pulcio cav. Ettore — Benvenuto cav. Elviro — Malchiodi cav. Vittorio — Denti cav. Umberto — Polver cav. Gaetano — Alessandri cav. Benedetto — Tordelli cav. Luigi — Capece cav. Attilio — Barco Lorenzo — Giraud cav. Oreste — Paolini cav. Giuseppe — Magrini cav. Venanzio — Torti cav. Carlo.

Tenenti promossi capitani:

Angherà Attilio — Agnes Cesare — Martini Pio — Alfieri Giuseppe — Derege di Donato Luigi — Santasilia nobile dei marchesi Federico — Parenzo Gioacchino.

Cantin Adolfo — Gerboni Attilio — Abbondanzi Giuseppe — Melchiori Giacinto — Della Noce Giuseppe — Cavicchi Vittorio — Pelloni Egidio — Laureati Mario — Timò Ignazio — Mucci Giulio — Tesori Cesare — Cotti Leopoldo — Marras Cesare — Rognoni Giuseppe — Serra Gavino — Paesano Carlo — Carrara Pietro — Dante Giuseppe — Borghi Emidio — Gallice Giusto — Ballo Raffaele — Martinallo Nicolao — Timossi Paolo — Pagnani Arturo — Cassini Paolo — Zunini Paolo — Giorgianni Giuseppe — De Strobel de Hanstadt e Schwanenfeld Arnaldo — Barral Giorgio — Schiller Federico — Barili Giuseppe — Corticelli Antonio — Enrico Annibale Giovanni — Rossi nob. di Cervia Arturo — Montanari Marino — Simondetti Camillo — Toniolo Romano — Schierani Riccardo — Fella Leopoldo — Adinolfo Gabriele.

Con R. decreto del 25 giugno 1908:

De Rossi Antonio, capitano 23 fanteria, collocato in aspettativa speciale

Gatti Euclide, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 23 giugno 1908.

Frizzi Pietro, id. id., id. id. dal 27 id.

Querini nobiluomo patrizio veneto Luigi, id. id., id. id. dal 28 id.

Maccario Giusto, id. id., id. id. dal 28 id.

Pagnini Edoardo, id. id., id. id. dal 29 id.

Casciani Adolfo, capitano in aspettativa speciale — Di Bona Domenico, id. id. id. — Oddone Edoardo, id. id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Sassi Guido, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Ovazza Michelangelo, tenente 25 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Kessler Gio. Battista, sottotenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 22 giugno 1908.

Castellani Angelo, capomusica 56 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore, con anzianità 30 giugno 1908, con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1908:

Maggiore promosso tenente colonnello:
Maggi cav. Arturo.
Capitani promossi maggiori:
Genella cav. Felice — Calderara cav. Guglielmo — Straibano cav. Ernesto — Tajani cav. Francesco di Paola.
Tenenti promossi capitani:
Fontana Cesare — Ginocchio Odoardo — Martinez Gabriele — Malavenda Giovanni Battista — Baschiera Giovanni — Bay Angelo — Gatti Francesco — Montanari Raniero — Baudino Augusto.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:
Malvezzi de Medici marchese di Castel Guelfo conte cav. Giuseppe, colonnello comandante reggimento cavalleggeri Umberto I, esonerato dal comando anzidetto e collocato a disposizione Ministero guerra, dal 16 giugno 1908.
Parrocchetti cav. Costanzo, tenente colonnello comandante reggimento Savoia cavalleria, promosso colonnello, continuando nell'attuale comando, dal 16 id.
Del Re cav. Giuseppe, id. reggimento cavalleggeri Guide, nominato comandante reggimento cavalleggeri Umberto I, cogli assegni dell'attuale suo grado, dal 16 id.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:
Tenenti promossi capitani:
Di Lorenzo Giulio — Vista Alberto — Florio Carlo — Anguissola Gerolamo.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

SERVIZIO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ELENCO numero 2 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di giugno 1908.

Numero del Registro gen.	Attestati		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
	Volume	Numero			
1342	14	32	De Risi Nicola & Oronzo F.lli (Ditta), a Bari	18 settembre 1907	Spalliera in ghisa fusa per letti stile liberty
1383	14	33	Guarnieri G. Giacomo, a Milano	9 gennaio »	Interruttore elettrico da parete
1389	14	34	Villeroy e Boch (Ditta), a Mettlach (Germania)	14 febbraio »	Servizio da toletta in ceramica forma « Duoro »
1390	14	35	La stessa	14 id. »	Servizio da tavola in ceramica forma « Gens »
1391	14	36	De Risi Nicola & Oronzo F.lli (Ditta), a Bari	14 id. »	Spalliera in ghisa fusa per letti stile liberty
1392	14	37	La stessa	14 id. »	Spalliera in ghisa fusa per letti stile liberty
1393	14	38	La stessa	14 id. »	Spalliera in ghisa fusa per letti stile liberty
1394	14	39	La stessa	14 id. »	Spalliera in ghisa fusa per letti
1395	14	40	La stessa	14 id. »	Spalliera in ghisa fusa per letti stilo liberty
1396	14	41	La stessa	14 — »	Spalliera in ghisa fusa per letti stile liberty

Roma, 2 luglio 1907.

Per il direttore capo della divisione I: G. GIULIOZZI.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà intellettuale)

ELENCO N. **10** *degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 2ª quindicina del mese di* **maggio** *1908.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
8318	81	11	Società Anonima per la lavorazione e l'esportazione del truciolo, a Reggio Emilia	14 agosto 1907	Etichetta raffigurante Mercurio nudo avente nella mano sinistra sollevata un fascio di trucioli e sorreggente con la destra lo stemma di Carpi; a fianco della figura trovansi le lettere *S A L E T*, in alto le parole *Società Anonima per la lavorazione e l'esportazione del truciolo*, e in basso *Reggio Emilia*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « truciolo ».
8565	81	12	Galena Signal Oil Company, a Franklin, Pa. (S. U. d'America)	31 dicembre »	Etichetta recante la parola *Trigram* sovrapposta ad una figura geometrica formata dall'intreccio di tre striscie semicircolari racchiudenti le lettere *G S O C°*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « olii e grassi per illuminazione e lubrificazione », già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.
8576	81	13	Cellie Alberto, a Brindisi (Lecce)	4 gennaio 1908	Etichetta rettangolare a fondo giallognolo e bordo bianco fiorato portante diagonalmente la parola *Salentine* accompagnata in alto dalla parola *Liqueur* e da un bollo circolare racchiudente la figura di uno scudo di fantasia con le lettere *B C* e la dicitura *Marca di fabbrica*; inferiormente leggesi *Prof. Cellie - Brindisi*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».
8594	81	14	Pisani Vettor, a Napoli	25 id. »	Etichetta divisa in quattro compartimenti rettangolari di cui il primo e il terzo, portano in rosso rispettivamente le indicazioni terapeutiche del prodotto e un'avvertenza per le contraffazioni; nel secondo, contornato da un fregio stile moderno e sormontato da un'aquila che regge uno scudo e stringe nel becco un nastro con la scritta *Cristalli Iodati Italiani di Vettor Pisani* leggesi in rosso e marrone *Cristalli Iodati Italiani (Iodosalina) di Vettor Pisani-Napoli*, oltre una dicitura relativa alle qualità del prodotto e la parola *Depositato*; l'ultimo infine contiene in un ornato stile moderno l'istruzione per l'uso. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « medicinale ».
860[illegible]	81	15	Faber A. W. (Ditta), a Stein presso Nürnberg (Germania)	30 id. »	La parola *Columbus*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « matite, gomme e altri articoli di cancelleria », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8617	81	16	Galardi, Candi & Bina, (Ditta), a Firenze	29 gennaio 1908	1° Bollo circolare portante lungo la circonferenza l'iscrizione *Galardi, Candi & Bina - Firenze* e nel mezzo il disegno di una coppa con un serpe attorcigliato, una tavolozza da pittore, due ovali con un giglio e una croce e le iniziali *G. C. & B.* 2° Etichetta oblunga a contorno ondulato contenente l'iscrizione *Medicamenti Genuini « Flor »*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotti farmaceutici, chimici, coloranti, ecc. ».
8627	81	17	Pfau Alfredo (Ditta) già Mittag & Pfau, a Milano	8 febbraio »	La figura di un pavone con la coda spiegata sulla quale trovasi la parola *Peacock* disposta ad arco; accompagnano la figura le indicazioni *Alfred Pfau - Milano* e *Marca depositata.* Marchio di commercio per contraddistinguere « oggetti di cancelleria ».
8628	81	18	G. & H. Roussellon (Ditta), a Thiers (Francia)	8 id. »	Impronta costituita dalle parole *Trente-deux* o *Dumas ainé* in caratteri di stampa o dal numero *32* scritto al loro fianco. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « oggetti di coltelleria », già registrato in Francia per gli stessi prodotti
8629	81	19	Bonomi Carlo, a Milano	8 id. »	Impronta costituita dalle parole *Chronomètre-Fax - Carlo Bonomi - Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « orologi ».
8662	81	20	Vorkaufsstelle Vereinigter Glühlampenfabriken - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a Berlino	20 id. »	Etichetta portante entro un fregio di fantasia le parole *Metallisierte Kohlenfadenlampe* e il monogramma *V. V. G.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « lampade elettriche ad incandescenza o loro parti », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8367	81	21	Francesco Agosti (Ditta), in liquidazione, a Legnano (Milano)	9 settembre 1907	Etichetta rettangolare ornata da un ramo di fiori e portante in campo rosso a caratteri bianchi con ombreggiatura le parole *Candele Apollo.* Superiormente, a destra, veggonsi disposti una serie di medaglie, un ramo d'alloro, ed un rombo con la figura di un'aquila ad ali aperte, che poggia gli artigli sopra una targhetta bianca con la scritta *F. Agosti — Legnano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « candele ».
8368	81	22	La stessa	9 id. »	Etichetta rettangolare a fondo rosso portante lungo i lati maggiori due fascie decorate da foglie d'edera e nel mezzo un rombo contenente la figura di un'aquila ad ali spiegate sormontata da una corona e poggiata sopra una targa bianca con le parole *Marca di fabbrica,* il tutto sovrapposto ad un ramo di quercia inclinato ed accompagnato da gruppi di medaglie. Sulla zona centrale leggesi in caratteri bianchi *Candele Legnano — F. Agosti — Excelsior.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « candele ».

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8369	81	23	Francesco Agosti (Ditta) in liquidazione, a Legnano (Milano)	9 settembre 1907	Etichetta rettangolare con bordo d'oro e fondo aranciato portante a sinistra la figura di uno scudo con croce bianca in campo rosso e quella di un'aquila ad ali spiegate avente in testa una corona e poggiante sopra una targa bianca con le parole in rosso *Marca di fabbrica*, il tutto sovrapposto a rami di lauro e accompagnato da gruppi di medaglie; verso destra campeggia, in lettere rosse di fantasia, la scritta *Candele steariche* disposta obliquamente entro un fregio dorato e accompagnata dalle parole *F.sco Agosti — Legnano — Prima qualità*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « candele ».
8640	81	24	Società prodotti chimico-farmaceutici A. Bertelli & C., a Milano	12 febbraio 1908	Etichetta rettangolare portante nella metà superiore i facsimili di alcune medaglie, l'iscrizione *Pitiecor olio puro di fegato di merluzzo e catramina (5 per 0/0). Speciale olio di catrame Bertelli* e la figura di un merluzzo cavalcato da un fanciullo nudo avente nella destra una bottiglia del prodotto. Nella seconda metà dell'etichetta trovasi una leggenda relativa all'uso, alla dose e alle qualità del prodotto seguita dalla scritta *Preparazione speciale della Società di prodotti chimico farmaceutici A. Bertelli & C. - Milano. - Guardarsi delle contraffazioni*, ai lati della quale figurano lo stemma della Casa Reale e una mano che strozza un serpente incorniciata da una fascia rettangolare su cui leggesi *A. Bertelli & C. - Milano. - Marca di fabbrica*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotto medicinale ».
8646	81	25	Ideal-Patentfenster G. m. b. H., a Magdeburg (Germania)	12 id. »	Impronta raffigurante su campo ovale attorniato da raggi una finestra attraversata dalla parola *Ideal*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « imposte per finestre », già registrato in Germania, per gli stessi prodotti.
8656	81	26	E. Borghi & C.i (Ditta), a Firenze	8 id. »	1° Etichetta circolare portante su fondo azzurro metallico limitato da una doppia fascia di color bronzo, le iscrizioni, intercalate da piccoli fregi: *Bulbolina - Acqua per capelli - Firenze - Vendita al pubblico - L. 3.00*. 2° Etichetta rettangolare a colori come sopra, con l'indicazione: *E. Borghi e C.i - Depositario - via Tornabuoni, n. 10.* 3° Impronta costituita di due circoli portanti rispettivamente le iniziali: *E.B.*, e il disegno di un giglio. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « acqua per capelli ».
8663	81	27	Verkaufsstelle Vereinigter Glühlampenfabriken Gesellschaft mit beschrankter Haftung, a Berlino	20 id. »	Monogramma costituito dalle lettere di fantasia: *M.K.V.V.G.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « lampade elettriche ad incandescenza a filamenti di carbone », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8672	81	28	C. F. Stuhr & Company (Ditta), ad Amburgo (Germania)	26 marzo 1908	Il disegno di un barile senza fondi entro al quale è infilato un pesce; sul barile trovansi le lettere *C. F. St. & C.°* Marchio di commercio per contraddistinguere « pesci e carni in conserva », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8683	81	29	Société des Établissements Gaumont, a Parigi	17 febbraio »	Impronta raffigurante un fiore di girasole visto di fronte con entro la parola *Gaumont* in lettere di fantasia. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « apparecchi fotografici, fonografici e cinematografici », già registrato in Francia per gli stessi prodotti.
8830	81	30	Toro Enrico & Fileno (Ditta), a Tocco Casauria (Chieti)	27 aprile »	Impronta raffigurante un toro ritto sulle zampe posteriori il quale sorregge uno scudo su cui rampeggia una torre merlata avente in alto una stella a cinque punte e ai lati le lettere *T. O.*; completa il marchio l'istruzione *Enrico e Fileno Toro - Tocco Casauria.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».

Roma, addì 5 giugno 1908.

Per il direttore capo della 1ª divisione
G. GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO.

Il giorno 21 corrente in Aciplatani, provincia di Catania, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 22 luglio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 547,494 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 180 (corrispondente a quella n. 95,353 di L. 135-126 consolidato 3.75-3.50 0[0) al nome della provincia di Catanzaro e con annotazione di usufrutto a favore di *Nino Amelia* vedova di *Scalisi* Michele di Catanzaro, vita sua natural durante, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi per l'usufrutto ad *Amelio Caterina* vedova di *Scalise* Michele, domiciliata in Catanzaro, vita sua natural durante, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 1[2 0[0 cioè: n. 15,491 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 101 50 al nome di *Tangiano* Pietro fu Antonio, domiciliato in Civitavecchia (Roma), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Tangianu* Pietro ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 206,781 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 37.50-35 — n. 206,782 per L. 7.50-7 — n. 249,840 per L. 48.75-45.50 — n. 249,841 per L. 7.50-7, intestate a Ginocchio Domenico-Giuseppe e Giovanni fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Baccigalupo Maria domiciliata in Chia-

vari (Genova) e n. 257,209 per L. 15-14 e n. 257,208 per L. 71.25-66.50, intestate a Ginocchio Giuseppe e Giovanni fu Domenico, minori ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi le prime quattro a Ginocchio Domenico-Giuseppe o Giuseppe e Giovanni fu Domenico, minori, ecc., e le altre due a Ginocchio Giuseppe o Domenico Giuseppe e Giovanni fu Domenico, minori, ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,262,494 per L. 60, al nome di *Spadoni* Giuseppina fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giardelli Rosa fu Bernardo vedova *Spadoni*, domiciliata a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Spadone* Giuseppina fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giardelli Rosa fu Bernardo vedova *Spadone*, domiciliata a Milano, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0/0 cioè n. 345,443 e 276,302 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 806.25-752.50 e per L. 326.25-304 50, rispettivamente intestate la prima a Boschiassi *Modesto* fu Vincenzo domiciliato a Torino, e la seconda a Boschiassi *Modesto* Ermenegildo e Serafina fu Vincenzo, la Serafina moglie di Riva-Rocci Scipione, domiciliati i due primi a Caselle (Torino) e la terza a Torino, tutti eredi indivisi di Boschiassi avv. Modesto, ambedue vincolate d'usufrutto vitalizio a favore di Dogliotti Giuseppina vedova di Boschiassi Modesto, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la prima a favore di Boschiassi *Pietro-Modesto-Giuseppe-Bonaventura-Vincenzo* fu Vincenzo, la seconda a Boschiassi Pietro *Modesto-Giuseppe-Bonaventura-Vincenzo*, Ermenegildo e Serafina, ecc., come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.93 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 24 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

23 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 51 62	101 66 62	103 31 11
3 1/2 % *netto*.	102 53 05	100.78 05	102 31 18
3 % *lordo*....	69 75 28	68 55 28	69 09 19

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. conservatorio di San Giovanni Battista di Pistoia

È aperto il concorso a un posto d'istitutrice interna.

Lo stipendio è di L. 500, oltre il vitto e alloggio.

Le concorrenti ai suddetti posti devono presentare al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto non più tardi del 30 agosto p. v., la domanda su carta da bollo da cent. 50 corredata dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita comprovante che l'età non sia minore di anni 25 nè maggiore di 40.
2. Certificato penale di data non anteriore a 6 mesi.
3. Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune in cui le aspiranti ebbero dimora nell'ultimo anno.
4. Certificato medico da cui risulti che l'aspirante è sana di mente e di buona costituzione fisica
5. Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.
6. Tutti quei documenti che saranno dalle concorrenti creduti utili per comprovare l'attitudine all'ufficio e la loro abilità all'insegnamento di lavori femminili che saranno tenute ad impartire secondo le norme che verranno stabilite dalla Commissione.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo due anni di lodevole esperimento, durante i quali, la prescelta, potrà essere licenziata per accertata insufficienza e censurabile condotta, ed anche per deficienza fisica.

Le concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il loro domicilio.

L'entrata in servizio della eletta avrà luogo non appena sarà stata dal Ministero della pubblica istruzione approvata la sua nomina.

Pistoia, 8 luglio 1908.

Il presidente

barone DE FRANCESCHI avv. cav. CARLO.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Da parecchi giorni si vociferava nei circoli politici turchi che Ferid Pascià sarebbe stato revocato dalla sua carica di Gran Visir e nominato al suo posto Said Pascià.

Infatti un telegramma odierno da Costantinopoli reca che il Sultano ha modificato così il Gabinetto:

Said Pascià è stato nominato Gran Visir ed il capo dello stato maggiore generale, maresciallo Omer Ruchdi Pascià, è stato nominato ministro della guerra. Tutti gli altri ministri rimangono ai loro posti.

Nel pomeriggio di ieri vi fu al palazzo della Sublime Porta, col cerimoniale d'uso, la lettura delll'*Hatti Humayun*, ossia del rescritto imperiale, che annunzia la nomina del nuovo Gran Visir e del ministro della guerra. Vi assistevano tutti gli alti funzionari della Porta.

Dopo la lettura del rescritto il Gran Visir, il ministro della guerra e tutti gli altri ministri si recarono ad Yldiz-Kiosk, per presentare i loro omaggi al Sultano.

Nei circoli politici suddetti si vuol vedere nella nomina di Said Pascià un gran passo verso riforme più liberali nell'Impero e il ritorno perciò alla pacificazione degli animi.

Da un supplemento dei giornali turchi rileviamo che il testo del rescritto imperiale a Said-Pascià è così concepito:

« Al nome illustre del Visir Said Pascià, Ferid Pascià essendo stato revocato, in vista della vostra fedeltà, vi è conferita la dignità di Gran Visir. Voglia Iddio accordarvi il successo! ».

Lo stesso supplemento annunzia che lo Sciecco Ul Islam, Djemeld Eddin, è mantenuto nella sua dignità. L'ex Gran Visir, Kiamil Pascià, vista la sua esperienza e fedeltà, è nominato membro del Consiglio dei ministri. Rizà Pascià, che aveva le funzioni di Serasker, è revocato. Il Seraschierato è trasformato in Ministero della guerra ed Omer Ruchdi Pascià, capo dello stato maggiore generale, è nominato ministro della guerra. Gli altri ministri sono mantenuti nella loro carica.

Successivi telegrammi da Costantinopoli dicono che il Gran Visir ha diretto ieri a tutti i Valì un telegramma, nel quale li consiglia a dedicare i loro sforzi per assicurare, conformemente al desiderio del Sultano, la tranquillità ed il benessere di tutti i sudditi del Sultano e lo sviluppo della prosperità dell'Impero.

Secondo notizie di fonte turca, da Sofia tutti i riservisti bulgari, compresi i musulmani, hanno ricevuto negli ultimi giorni l'avviso scritto di attendere l'ordine del richiamo sotto le armi. La notizia ha prodotto dapprima a Costantinopoli una certa inquietezza, ma si suppone che si tratti soltanto del richiamo per le manovre.

I giornali francesi pubblicano telegrammi nei quali la situazione della Macedonia è descritta con foschi colori. I telegrammi da Salonicco recano che il movimento Giovane turco si estende, e che a questo movimento è invitato anche l'elemento cristiano con promesse circa la loro sorte futura.

I Giovani turchi hanno chiesto alle bande una tregua, onde dar prova all'Europa che il solo modo di pacificare la Macedonia è l'introduzione del regime liberale.

Le popolazioni cristiane, specialmente greche, mantengono un'attitudine neutrale e di attesa.

Taluni giornali parigini hanno da Atene che dispacci giunti da Monastir riferiscono che le truppe e la popolazione hanno deciso di procede al cambiamento di regime, proclamando la Costituzione.

Necessariamente queste notizie si ripercuotono per tutta l'Europa, interessata nella politica balcanica, ed in ispecie nei Parlamenti, ove la Macedonia è continuamente discussa.

Alla Camera dei comuni d'Inghilterra un deputato ha interrogato ieri il ministro degli affari esteri per sapere se il Governo inglese ha invitato o si propone di invitare il Sultano ad organizzare colonne mobili destinate a reprimere le bande in Macedonia. Il ministro Grey ha risposto che le potenze studiano attualmente la questione; sarebbe inopportuno fare ora qualsiasi dichiarazione prima che le potenze abbiano dato il loro parere.

Un altro deputato, avendo chiesto se si attende prossimamente la risposta delle potenze alle proposte anglo-russe, circa le riforme in Macedonia, ha avuto in risposta che soltanto una parte di quelle proposte fu sottoposta alle potenze e che la risposta su questa si attende presto.

*
* *

La notizia, da noi data ieri, desumendola dai giornali inglesi, della espulsione dal territorio della Repubblica del Venezuela del ministro d'Olanda, De Reus, pare non sia giunta ancora ufficialmente al ministro degli affari esteri olandese.

Infatti, nella seduta di ieri della Prima Camera, il ministro degli affari esteri, rispondendo ad analoga interrogazione, ha dichiarato che quanto è avvenuto a Caracas al De Reus, deve considerarsi come un malinteso personale, e che il Governo olandese, ha piena fiducia nel suo rappresentante.

Passando poi alla voce circolante della espulsione del De Reus da Caracas, il ministro ha soggiunto di aver chiesto informazioni e di attenderle quest'oggi. Invita la Camera ad attendere.

L'oratore ha poi reso noto che due capitani di vascello olandesi, che navigavano fra Aruba e Curacao, sono stati costretti dalle cannonate ad avvicinarsi alla costa ed hanno dovuto subire la visita. Non vi è stata però alcuna violazione del segreto postale.

*
* *

Telegrammi da Teheran dicono che la situazione in Persia va giornalmente migliorando. I torbidi, verificatisi in questi ultimi giorni in qualche provincia, non si sono rinnovati. Tutto lascia credere che lo Scià chiamerà ben presto il popolo ad eleggere i suoi rappresentanti al Parlamento.

Intanto egli ha costituito il nuovo Gabinetto, che è riuscito così composto:

Mushir-es-Saltaneh, primo ministro ed interni; Ala-es-Salaneh, affari esteri; Amir-Bahadur, guerra; Rawam-ed-Daouleh, finanze; Muchir-el-Daouleh, giustizia; Mahandis-ed-Marmalid, commercio; Mutameu-ed-Mulk, istruzione pubblica.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Al Congresso internazionale di geografia. — La Società geografica italiana invierà come suoi delegati, al Congresso internazionale di geografia, il comandante Roncagli, segretario generale della Società, il consigliere prof. Vinciguerra ed il prof. Gaetano Platania.

La Delegazione italiana proporrà al Congresso che il X Congresso internazionale si tenga a Roma nel 1911.

Per gli studi di agraria. — Il Consiglio della Cassa di risparmio di Bologna ha deliberato che siano istituiti, per la Scuola superiore di agraria, due premi, da denominarsi « Premi Cesare Zucchini », uno annuale, consistente in una medaglia del valore di L. 250, alla quale andrà unito un diploma da conferirsi ai laureati della R. scuola superiore di agraria ad eccitamento di studio e a decoro di essa scuola, che sarà posta così nella condizione di tutte le altre Facoltà universitarie dotate ciascuna dei premi « Vittorio Emanuele II »; l'altro quadriennale di L. 15,000, a cui saranno uniti una medaglia d'oro e un diploma, da assegnarsi a quel cittadino italiano od a quell'ente morale che presenti la migliore opera inedita, diretta al conseguimento degli scopi pei quali fu fondata dalla Cassa la scuola predetta.

Doti a fanciulle italiane. — Il Comitato delle donne italiane per l'offerta di un busto della Regina Madre alla R. nave *Regina Margherita*, si era proposto ed aveva anche annunziato di destinare l'avanzo della somma raccolta, frutto dell'oblazione volontaria di tutte le donne italiane di ogni classe sociale, residenti nell'Italia ed all'estero, alla costituzione di doti di tante fanciulle, una per ogni provincia del Regno, nate il giorno della consegna del busto, e che avevano ricevuto il nome di Margherita, quale omaggio alla prima Regina d'Italia.

Il sorteggio dei nomi delle fanciulle, rispondenti alle anzi accennate condizioni, venne testè compiuto nelle forme legali.

L'ammontare occorrente per la costituzione delle 68 doti e per le spese inerenti fu di complessive L. 2400 e le polizze dotali, emesse dalla Società di assicurazione « Cooperativa vita di Milano », vennero spedite ai rispettivi sindaci dei Comuni a cui appartiene la fanciulla favorita dalla sorte.

Il concorso per le automobili postali. — Si è pubblicata in questi giorni la relazione della Commissione nominata da S. E. il ministro Schanzer per l'assegnazione di un premio di L. 30,000 al miglior tipo di vettura automobile per il servizio postale.

Le Ditte che presero parte al detto concorso, bandito il 17 novembre dello scorso anno, furono 31, tutte nazionali, 18 delle quali non vennero ammesse dalla Commissione perchè non rispondevano ai requisiti richiesti dal programma di concorso, 9 si ritirarono dalla gara, restando così a competersi il premio soltanto 4 Ditte costruttrici di automobili.

La Commissione aggiudicò il premio, dopo tutte le prove prescritte, alla macchina della Società *Spa*, di Torino.

La relazione, dopo aver fatto cenno ai concorsi indetti per quest'anno dai Ministeri della guerra e dell'agricoltura, industria e commercio, formula voto che le azioni di tutti i diversi Ministeri interessati si associno e si coordinino tra di loro in un solo grande concorso, il quale, come da parecchi anni si fa in Francia, dovrebbe essere annuale, ritenendo che, mediante l'unificazione degli intenti e la continuità dei concorsi, si possano meglio e più compiutamente raggiungere gli scopi che tali gare si prefiggono nell'interesse del pubblico.

Movimento commerciale. — Il 22 corrente a Genova furono caricati 1177 carri, di cui 441 di carbone pel commercio e 191 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 307, di cui 102 di carbone pel commercio e 86 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 306, di cui 160 di carbone pel commercio e 38 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 169, di cui 37 pel commercio e 23 per l'Amministrazione ferroviaria; a Spezia 140, di cui 92 di carbone pel commercio e 36 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Città di Torino*, della Veloce, ha transitato da Tangeri diretto a Genova.

ESTERO.

I vini italiani in Germania. — Un rapporto del cav. Plotti, R. enotecnico a Berlino, fa rilevare come nella esportazione in Germania del vino in fusti da diretto consumo, l'Italia che, nel 1907, occupava il sesto posto fra le nazioni esportatrici, sia riuscita nei primi quattro mesi di quest'anno a raggiungere il quarto posto, passando da 7102 a 16,725 ettolitri.

Si è, così, leggermente superato il contributo della Turchia e dell'Austria-Ungheria, regioni sulle quali noi avevamo perduto la supremazia da parecchi anni.

Il forte ribasso verificatosi nei prezzi del vino in Italia, in conseguenza dell'abbondante raccolto e della crisi che travaglia l'industria enologica, stimolò le offerte sulle piazze tedesche e quantunque non sempre siano offerti vini adatti, resistenti e con caratteri tali da incoraggiare i commercianti agli acquisti ed a ripeterli in avvenire, pure i prezzi mitissimi contribuiscono a risvegliare l'interesse verso le nostre qualità.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SAINT-BRIEUC, 23. — È avvenuto stamane un deviamento di treno presso Pleeuc l'Ermitage sulla linea Pontivy-Saint-Brieuc. La causa del deviamento è ancora sconosciuta.

Il macchinista ed il fuochista sono rimasti uccisi. Dodici viaggiatori sono rimasti leggermente feriti.

NEW-YORK, 23. — Il *New-York-Herald* ha da Shanghai che corre colà la voce che l'Imperatore della Cina è morto.

Nessuna conferma però è stata ricevuta di questa voce.

BRUXELLES, 23. — *Camera dei rappresentanti.* — Prosegue la discussione della Carta coloniale. Woeste presenta un emendamento all'art. 1°, il quale dice che il servizio del debito pubblico del Congo rimarrà a carico della colonia a meno che una legge non sancisca il contrario.

L'emendamento viene approvato con 74 voti contro 44.

Si approva quindi per alzata e seduta l'art. 1° e si passa alla discussione dell'art. 2°.

Il ministro della giustizia dichiara che la stampa belga e quella di altri paesi avranno completa libertà al Congo, ma il principio della libertà non può essere proclamato in un paese così poco civilizzato.

La seduta è tolta.

BELGRADO, 23. — La Scupstina ha eletto oggi l'ufficio di presidenza. Vuktchevic, vecchio radicale, è stato eletto presidente: i vecchi radicali Cosite e Stoikovic sono stati eletti vice presidenti.

Stamane il ministro degli esteri Milovanovic ha ricevuto Munir Pascià e Fety Pascià. Stasera il Re offre un pranzo di gala in onore di Munir Pascià.

PIETROBURGO, 23. — Lo Czar ha sanzionato la decisione del Consiglio dei ministri di estendere agli operai delle miniere e ad alcune altre categorie di operai i provvedimenti del manifesto del 16 novembre 1905 pel miglioramento della condizione dei contadini.

QUEBEC, 24. — Il principe di Galles ha assistito ieri alla cerimonia commemorativa del tricentenario del Canadà, dinanzi al monumento di Champlain.

Il sindaco di Quebec ha letto in francese un indirizzo di saluto al principe, esprimendo la fedeltà dei canadesi per la Corona britannica.

Il Principe, dopo aver ringraziato, in francese, ha pronunziato un discorso in inglese, rilevando l'alto significato della partecipazione dei rappresentanti degli Stati Uniti e della Francia alle feste canadesi.

Tale partecipazione è prova dello sviluppo crescente delle relazioni amichevoli tra le nazioni e del progresso dell'umanità verso l'ideale della pace e della fratellanza universale.

Dopo il Principe di Galles hanno parlato i rappresentanti degli Stati Uniti, senatore Fairbanks, e della Francia, ammiraglio Jauréguiberry.

Terminati i discorsi, un corteo storico, colla riproduzione dello sbarco di Champlain dal *Don De Dieu*, si è formato ed ha sfilato dinanzi al monumento di Champlain.

Nella serata vi sono stati un ricevimento ed un pranzo di gala.

PIETROBURGO, 24. — Il tribunale militare ha terminato il processo contro 44 persone imputate di appartenere al partito socialista rivoluzionario.

Dei 39 accusati presenti al dibattimento 30 sono stati condannati ai lavori forzati dai 5 ai 15 anni, 2 alla deportazione in colonie di pena e 2 alla detenzione in fortezza e 5 sono stati assolti per mancanza di prove.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

23 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	754 87.
Umidità relativa a mezzodì	36
Vento a mezzodì	NW.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 29 4.
	minimo 19.0.
Pioggia in 24 ore	—

23 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Danimarca, minima di 751 al sud-ovest della Russia e nord dell'Inghilterra.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente diminuito fino a 3 mm. sulla Basilicata; temperatura irregolarmente variata; pioggo nelle Marche, Abruzzi e Basilicata con qualche temporale.

Barometro: quasi livellato tra 759 e 760.

Probabilità: venti moderati prevalentemente del 3° e 4° quadrante; cielo vario con qualche pioggia sul versante adriatico; basso Tirreno e Jonio mossi ed agitati.

BOLLETTINO METEORICO

dall'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 luglio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	coperto	calmo	23 4	20 8
Genova	coperto	calmo	24 3	20 6
Spezia	coperto	calmo	27 2	18 8
Cuneo	sereno	—	25 3	16 8
Torino	sereno	—	26 2	19 9
Alessandria	sereno	—	27 9	17 3
Novara	sereno	—	29 5	19 5
Domodossola	sereno	—	27 0	16 0
Pavia	1/4 coperto	—	28 3	16 4
Milano	1/4 coperto	—	30 8	18 9
Como	1/4 coperto	—	28 2	18 7
Sondrio	sereno	—	28 0	14 9
Bergamo	1/4 coperto	—	25 2	18 5
Brescia	3/4 coperto	—	28 5	18 3
Cremona	1/2 coperto	—	29 7	19 2
Mantova	3/4 coperto	—	27 4	20 0
Verona	sereno	—	29 8	18 1
Belluno	1/2 coperto	—	28 0	16 0
Udine	sereno	—	26 7	18 8
Treviso	1/4 coperto	—	30 0	19 4
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 6	19 5
Padova	sereno	—	27 3	19 0
Rovigo	1/2 coperto	—	24 5	17 8
Piacenza	sereno	—	27 0	19 0
Parma	coperto	—	28 9	19 1
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	28 6	19 6
Modena	coperto	—	28 5	20 2
Ferrara	sereno	—	27 4	19 5
Bologna	3/4 coperto	—	27 0	21 5
Ravenna	sereno	—	26 1	18 0
Forlì	3/4 coperto	—	28 6	14 8
Pesaro	3/4 coperto	calmo	26 0	19 8
Ancona	3/4 coperto	calmo	29 0	18 5
Urbino	coperto	—	27 2	19 2
Macerata	coperto	—	29 2	18 3
Ascoli Piceno	piovoso	—	29 0	19 8
Perugia	1/4 coperto	—	26 6	16 4
Camerino	3/4 coperto	—	24 8	16 0
Lucca	3/4 coperto	—	26 1	17 9
Pisa	1/4 coperto	—	26 8	18 0
Livorno	coperto	calmo	26 0	20 0
Firenze	sereno	—	28 6	19 2
Arezzo	1/4 coperto	—	25 9	16 7
Siena	nebbioso	—	27 2	17 0
Grosseto	sereno	—	28 8	18 5
Roma	1/4 coperto	—	27 4	19 0
Teramo	coperto	—	30 0	17 1
Chieti	coperto	—	27 2	18 0
Aquila	1/4 coperto	—	24 9	15 9
Agnone	coperto	—	23 7	15 8
Foggia	3/4 coperto	—	31 9	19 4
Bari	3/4 coperto	calmo	25 6	21 8
Lecce	1/4 coperto	—	26 0	19 2
Caserta	sereno	—	28 6	18 2
Napoli	sereno	calmo	24 3	19 2
Benevento	coperto	—	28 0	19 1
Avellino	sereno	—	24 9	13 8
Caggiano	1/2 coperto	—	23 3	15 0
Potenza	1/4 coperto	—	24 0	14 7
Cosenza	sereno	—	29 2	18 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	22 8	13 6
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	28 0	22 0
Trapani	sereno	legg. mosso	28 3	20 3
Palermo	sereno	calmo	28 6	17 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	19 5
Caltanissetta	sereno	—	29 0	20 0
Messina	1/2 coperto	calmo	28 7	22 0
Catania	sereno	legg. mosso	28 6	16 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	29 3	21 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	17 0
Sassari	1/4 coperto	—	25 0	16 1

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMMINO, *gerente responsabile*.